



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Palma, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 5505 del R.G.A.C. dell'anno 2014, trattenuta in decisione all'udienza dell'11.2.20 con assegnazione dei termini ex artt. 281 quinquies e 190 c.p.c., vertente

TRA

ISTITUTO DIOCESANO per il SOSTENTAMENTO del CLERO dell'Arcidiocesi di Cosenza Bisignano, in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Filicetti;

ATTORE

E

LORELLI LUIGI, rappresentato e difeso dall'avv. Luigi Maiorano;

CONVENUTO

OGGETTO: proprietà.

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

L'Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero, premesso di essere proprietario del terreno sito in Acri, località Croce di Greca, riportato in catasto al foglio 116, p.lle 17 e 19, attualmente occupato senza titolo da Lorelli Luigi, come constatato nel corso di sopralluoghi effettuati il 29.4.13 e il 13.10.13, chiede: accertare e dichiarare che l'istante è proprietario del terreno in oggetto; condannare il convenuto al rilascio dello stesso, nonché al risarcimento dei danni per l'illegittimo sbancamento effettuato e al pagamento del legname abusivamente tagliato.

Il convenuto resiste alla domanda e, deducendo il possesso ultraventennale dei quozienti di terreno in oggetto, chiede, in via riconvenzionale, dichiararsi l'usucapione degli stessi in suo favore.



Alcun significativo elemento di segno contrario in ordine alla disponibilità esclusiva del bene in capo al convenuto è emerso dalla espletata istruttoria, non avendo l'attore dimostrato il compimento di concrete manifestazioni di volontà possessoria tradottesi in comportamenti incompatibili con il possesso del Lorelli.

Sotto tale profilo non può ritenersi dirimente la sottoposizione dei terreni in oggetto a vincolo forestale, non avendo i testi addotti da parte attrice rivelato conoscenza diretta di specifiche attività compiute dagli enti beneficiari del vincolo nell'arco temporale per il quale si è protratto il possesso del Lorelli.

La continuità e la stessa durata dell'uso del bene da parte del convenuto comprovano l'ulteriore elemento costitutivo del possesso ad usucapionem, ossia l'animus possidendi.

Tale elemento può essere dedotto in via presuntiva dal corpus, se vi è stato svolgimento continuativo di attività corrispondenti all'esercizio del diritto, sicché in tal caso è il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale (cfr., tra le altre, Cass. 14092/10).

Nella specie, la ricorrenza di tali condizioni neanche è stata allegata.

In definitiva, dunque, risulta compiutamente provato l'acquisto del diritto di proprietà dell'immobile da parte del convenuto, la cui domanda deve essere accolta.

Ne consegue il rigetto della domanda attrice.

La trascrizione della presente sentenza non necessita di apposito provvedimento da parte del Tribunale.

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, determinato in € 6.644,00 ai sensi dell'art. 15 c.p.c. sulla base delle risultanze della allegata visura catastale, dalla quale emerge che il reddito dominicale del terreno è pari a complessivi € 33,22.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:

- accoglie la domanda riconvenzionale e, per l'effetto, dichiara Lorelli Luigi proprietario, per intervenuta usucapione, dei terreni in oggetto, siti in Acri, località Croce di Greca, riportati in catasto al foglio 116, p.lle 17 e 19;
- rigetta la domanda principale;

